

Recupero ferie.

(Risposta a quesito del 26 aprile 2018)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 26 aprile 2018, ha adottato la seguente delibera:

“- letta la nota del Consiglio giudiziario della Corte di appello di ... nella quale in primo luogo si ricostruiscono i passaggi della vicenda oggetto di esame nei termini che seguono:

- con provvedimento in data 11 luglio 2016 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di ... rilevava che il sostituto dott.ssa ... doveva ancora fruire di 6 giorni di ferie relativi all'anno 2013, di 47 giorni per l'anno 2014 oltre che di tutte le ferie degli anni 2015 e 2016 e pertanto predisponendo un piano di recupero per i periodi di congedo ordinario non goduti, che prevedeva che la dott.ssa ... utilizzasse entro l'anno le ferie relative agli anni 2013 e 2014, riservandosi la predisposizione di un ulteriore piano di rientro relativo alle ferie per gli anni 2015 e 2016, con smaltimento tendenziale di tutto l'arretrato entro l'anno 2018;

- in data 18 luglio 2016 il Procuratore generale di ... nell'ambito dell'esercizio della vigilanza sul corretto esercizio da parte dei dirigenti del potere organizzativo loro spettante, anche con riguardo alla programmazione delle ferie non godute, rilevava la non conformità del piano di recupero ferie sopra richiamato alla normativa secondaria in materia: in particolare evidenziava come le ferie vadano tendenzialmente godute nell'anno di competenza, come in presenza di peculiari esigenze dell'interessato possa essere consentito, con provvedimento motivato, il godimento delle ferie entro il primo semestre dell'anno successivo e, infine come solo in presenza di ineludibili esigenze di servizio, il magistrato possa essere autorizzato a fruirne oltre quel limite temporale, ma comunque immediatamente dopo la cessazione delle cause di impossibilità;

- con provvedimento in data 2 novembre 2016, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, riteneva di adeguarsi ai rilievi della Procura generale, pertanto ometteva di provvedere sulle ferie residue relative agli anni 2013-2014 - ritenendo che non fossero di sua competenza, avendo la dott.ssa ... preso possesso presso quell'ufficio solo in data 29 aprile 2016 - predisponendo il piano di recupero delle ferie non godute nell'anno 2015, evidenziando le ineludibili esigenze di servizio che giustificavano nel caso di specie il superamento del limite del primo semestre dell'anno successivo per il godimento delle ferie relativo all'anno precedente. In particolare disponeva che le ferie relative agli anni 2015 e 2016 fossero godute dalla dott.ssa ... entro il 30 giugno 2017, riservando a data prossima a quest'ultima la valutazione relativa ad eventuale ricorrere di cause di impossibilità, ovvero di inderogabili esigenze di ufficio che ne permettessero l'ulteriore differimento;

- contro tale ultimo provvedimento presentava osservazioni la dott.ssa ... che rappresentava: a) che nel periodo trascorso in servizio presso la Procura di ... (2008-2016) non le era mai stato possibile fruire dell'intero monte ferie annuale per il carico di lavoro e per le condizioni dell'ufficio b) che dal 30 maggio 2012 al 18 gennaio 2013 era rimasta assente dall'ufficio per maternità (fruendo però dopo l'astensione obbligatoria di un periodo di ferie); pertanto riteneva che fosse perdurata negli anni una difficoltà ed a volte un'impossibilità di fruire a pieno delle ferie a lei spettanti, dettate dalle esigenze di tutti gli uffici in cui aveva prestato il servizio, che ne giustificavano il godimento differito.

Il Consiglio giudiziario presso la Corte di Appello di ... riteneva di condividere le osservazioni della dott.ssa ..., risultando acclarato, da un canto, che nel corso degli anni la dott.ssa ... avesse costantemente esercitato l'irrinunciabile diritto alle ferie, godendo di adeguati periodi di riposo, tali da garantire l'equilibrio psico-fisico, e, dall'altro, che come confermato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di ..., la dott.ssa ... aveva goduto annualmente del massimo dei giorni di ferie oggettivamente fruibili e ciò sia in ragione delle condizioni di eccezionale disagio dell'ufficio di appartenenza, sia del periodo di astensione obbligatoria per maternità, pertanto, ineludibili esigenze di servizio avevano impedito di redigere un adeguato piano di rientro, di tal che

ricorreva nella fattispecie uno dei casi previsti nel punto 3 della circolare P. 10588 del 22 aprile 2001, “ricognitiva sulle modalità di godimento delle ferie”, in cui si consente il superamento del limite del semestre successivo.

Alla luce di tali considerazioni, con il solo voto contrario del rappresentante della Procura generale che si richiamava alle considerazioni contenute nel provvedimento del 18 luglio 2016 sopra riassunte, in accoglimento delle osservazioni della dott.ssa ..., il Consiglio Giudiziario di ... esprimeva parere contrario al provvedimento in data 2 novembre 2016 del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di ... nella parte in cui non comprende nel piano di recupero ferie, quelle maturate dalla dott.ssa ... negli anni 2013 e 2014 e disponeva la trasmissione della nota al Consiglio superiore della magistratura.

OSSERVA

Vanno in primo luogo ribaditi i principi già affermati dal Consiglio superiore nella normativa secondaria e nella riposta al quesito contenuta nella delibera adottata il 30 marzo 2016 (P. 19949/2016):

- “il diritto alle ferie è irrinunciabile” e pertanto l’amministrazione ha l’obbligo di consentire il godimento delle ferie anche se il dipendente non ne faccia domanda” (cfr. circolare di questo Consiglio n. P6199/2015 del 27 marzo 2015, modificativa della precedente circolare n. P 10588/2011 del 22 aprile 2011);
- se il diritto alle ferie è indisponibile, allora esso è anche imprescrittibile (cfr. art. 2934 comma 2 c.c), purché esercitato in costanza del rapporto di lavoro;
- “ il magistrato che si trovi nell’oggettiva impossibilità, per gravi motivi personali o inderogabili ragioni di ufficio ... di fruire del congedo ordinario entro il primo semestre dell’anno successivo... può fruirne immediatamente dopo la cessazione delle cause di impossibilità secondo adeguata programmazione deve in ogni caso esservi una gradualità nel superamento dei limiti temporali stabiliti per il godimento per le ferie; il primo di essi è quello dell’anno, poi vi è quello del primo semestre dell’anno successivo e solo come extrema ratio è ammissibile il superamento anche di questo limite. Così concepita la struttura del sistema si determina appunto una gradualità della possibilità di fruizione delle ferie, che porta a dover prendere in considerazione anche ipotesi in cui, a causa di ineludibili esigenze di servizio, si debba consentire al magistrato il superamento del limite del semestre successivo all’anno”(cfr circolare su citata).

Ciò premesso consegue che:

- il dirigente dell’ufficio ha un vero e proprio dovere di sollecitare il magistrato al godimento delle ferie residue e non fruite; ciò non significa che il magistrato possa fruire, indiscriminatamente ed “ad libitum” di un lungo e continuativo periodo di ferie anche a discapito delle esigenze di funzionalità del servizio, dovendosi piuttosto sempre e comunque coniugare le esigenze del singolo con le necessità del servizio” (cfr. nota ricognitiva del CSM del 20 aprile 2016), mediante la predisposizione di un piano di recupero concordato con il magistrato;
- tale piano dovrà comprendere anche i giorni di ferie maturati in altro ufficio e non fruiti dall’interessata perché, come da lei dichiarato e confermato dal Capo Ufficio, “non erano oggettivamente fruibili”, ricorrendo pertanto nella specie quelle “ineludibili esigenze di servizio” che consentano ai sensi della citata circolare “il superamento del limite del semestre successivo all’anno”;
- tale piano poiché nella fattispecie residuano un cospicuo numero di giorni ferie potrà essere articolato in più tranches al fine di consentire uno smaltimento graduale, ma certo ed effettivo delle ferie residue. In tale programmazione dovrà tenersi conto, da un canto, che la richiesta di ferie arretrate può essere respinta dal dirigente solo per attività di servizio “non rinviabile” (cfr. punto 2 della delibera del 27 marzo 2015 n. 6199) e, dall’altro che, in assenza di collaborazione da parte del magistrato e come extrema ratio, tenuto conto della finalità delle ferie volta a garantire il ristoro delle energie psico-fisiche del lavoratore e della conseguente loro irrinunciabilità, il dirigente potrà, quanto meno per i giorni di ferie relativi agli anni 2013 e 2014, collocare il magistrato in ferie ex officio.

Alla luce della considerazioni che precedono

delibera

- la non conformità alle circolari vigenti del provvedimento del 2 novembre 2016 del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di ... che, in conformità con il parere del Consiglio giudiziario presso la Corte di appello di ..., dovrà comprendere anche le modalità di smaltimento delle ferie maturate negli anni 2013-2014”.